

Prot. 37891 del 19 dicembre 2022

Direzione

Oggetto: aggiornamento con decorrenza 1.1.2023 dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi – adeguamento dei sistemi di calcolo della quota contributiva delle pensioni aventi detta decorrenza.

Ai Dirigenti dei Servizi Pensioni e previdenza 1 e 2 del Fondo Pensioni

E, p.c:

Al Commissario straordinario del Cda del Fondo

Al Commissario del Civ del Fondo

Alla Presidenza della Regione – Ufficio di diretta collaborazione del Presidente

Al Segretario generale della Regione

Al Dirigente generale del Dipartimento regionale della F.P.

Al Ragioniere generale della Regione

All'Avvocato generale della Regione

Si rende noto che è stato pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro (Dm 1 Dicembre 2022), recante la **revisione dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi** per i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2023. Si tratta del sesto aggiornamento dall'introduzione del sistema contributivo con la Riforma Dini del 1995 (i precedenti sono avvenuti nel 2010, nel 2013, nel 2016, nel 2019 e nel 2021) ed avrà effetto per i lavoratori iscritti alle gestioni INPS (sono escluse le casse professionali), nonché a quelli iscritti alle gestioni esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale, come quella di cui è titolare questo Fondo Pensioni per i dipendenti regionali, la cui decorrenza della pensione (diretta, di invalidità o ai superstiti) è compresa tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2024.

Il Dm riguarda la cosiddetta quota contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, cioè la cui rendita previdenziale è da calcolarsi integralmente o parzialmente con il sistema contributivo; in dettaglio essa rileva:

- a) per i dipendenti già in servizio al 31.12.1995, ma con meno di 18 anni di servizio a quella data, limitatamente alle anzianità contributive maturate successivamente (per i periodi precedenti trova applicazione il sistema di calcolo retributivo);
- b) per chi non è in possesso di contribuzione al 31.12.1995;
- c) per chi esercita l'opzione di calcolo per il sistema contributivo;
- d) per chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed ha anzianità contributive dopo il 31.12.2011.

I nuovi coefficienti recepiscono la variazione della speranza di vita registrata da Istat nell'ultimo biennio e si traducono in un incremento della rendita; infatti i dipendenti collocati in quiescenza nel prossimo biennio conseguono un aumento del valore monetario della quota contributiva della pensione.

Occorre precisare che detti coefficienti si applicano ai montanti contributivi già rivalutati. Nel novembre scorso Istat ha pubblicato il coefficiente di capitalizzazione dei montanti contributivi da utilizzare per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2023. La rivalutazione è risultata di poco inferiore all'1%, a causa del recupero imposto dal dl n. 65/2015 per la mancata svalutazione del 2021 (infatti, per legge, non si può avere una capitalizzazione negativa, come si dirà oltre).

In base alla riforma Dini il montante contributivo deve essere annualmente rivalutato in base all'andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo degli ultimi 5 anni (il cd. tasso di capitalizzazione). Il tasso di rivalutazione si applica alla parte contributiva di tutte le pensioni (di vecchiaia, di anzianità, di invalidità) erogate dalla previdenza pubblica obbligatoria. L'ammontare dei contributi che ogni anno si traduce in pensione è determinato dall'**aliquota di computo** che risulta pari al 33% della retribuzione percepita per i lavoratori dipendenti (per gli autonomi l'aliquota è compresa tra il 24 ed il 25% a seconda del profilo dell'assicurato). E' questo il valore che ogni anno è oggetto di rivalutazione in base alla media quinquennale del Pil.

Il Tasso di Capitalizzazione delle Pensioni							
Decorrenza Pensione	Montante al	Coefficiente di Capitalizzazione	Tasso di capitalizzazione	Decorrenza Pensione	Montante al	Coefficiente di Capitalizzazione	Tasso di capitalizzazione
1963	31.12.1961	0,081432	1,081432	1994	31.12.1992	0,088611	1,088611
1964	31.12.1962	0,09136	1,09136	1995	31.12.1993	0,07299	1,07299
1965	31.12.1963	0,105468	1,105468	1996	31.12.1994	0,065726	1,065726
1966	31.12.1964	0,111816	1,111816	1997	31.12.1995	0,062054	1,062054
1967	31.12.1965	0,110107	1,110107	1998	31.12.1996	0,055871	1,055871
1968	31.12.1966	0,104326	1,104326	1999	31.12.1997	0,053597	1,053597
1969	31.12.1967	0,099969	1,099969	2000	31.12.1998	0,056503	1,056503
1970	31.12.1968	0,087896	1,087896	2001	31.12.1999	0,051781	1,051781
1971	31.12.1969	0,089733	1,089733	2002	31.12.2000	0,047781	1,047781
1972	31.12.1970	0,099558	1,099558	2003	31.12.2001	0,043698	1,043698
1973	31.12.1971	0,100769	1,100769	2004	31.12.2002	0,041614	1,041614
1974	31.12.1972	0,099769	1,099769	2005	31.12.2003	0,039272	1,039272
1975	31.12.1973	0,12137	1,12137	2006	31.12.2004	0,040506	1,040506
1976	31.12.1974	0,146567	1,146567	2007	31.12.2005	0,035386	1,035386
1977	31.12.1975	0,156004	1,156004	2008	31.12.2006	0,033937	1,033937
1978	31.12.1976	0,190509	1,190509	2009	31.12.2007	0,034625	1,034625
1979	31.12.1977	0,216775	1,216775	2010	31.12.2008	0,033201	1,033201
1980	31.12.1978	0,210426	1,210426	2011	31.12.2009	0,017935	1,017935
1981	31.12.1979	0,203363	1,203363	2012	31.12.2010	0,016165	1,016165
1982	31.12.1980	0,226929	1,226929	2013	31.12.2011	0,011344	1,011344
1983	31.12.1981	0,214364	1,214364	2014	31.12.2012	0,001643	1,001643
1984	31.12.1982	0,205767	1,205767	2015	31.12.2013	-0,001927	1,00000*
1985	31.12.1983	0,202694	1,202694	2016	31.12.2014	0,005058	1,005058
1986	31.12.1984	0,186164	1,186164	2017	31.12.2015	0,004684	1,004684
1987	31.12.1985	0,160219	1,160219	2018	31.12.2016	0,005205	1,005205
1988	31.12.1986	0,142703	1,142703	2019	31.12.2017	0,013478	1,013478
1989	31.12.1987	0,126341	1,126341	2020	31.12.2018	0,018254	1,018254
1990	31.12.1988	0,115314	1,115314	2021	31.12.2019	0,019199	1,019199
1991	31.12.1989	0,105217	1,105217	2022	31.12.2020	-0,000215	1,00000*
1992	31.12.1990	0,101013	1,101013	2023	31.12.2021	0,009973	1,009758
1993	31.12.1991	0,09775	1,09775	* Effetto del DL n. 65/2015			
PENSIONIOGLIT							

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento:

pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2022, è risultato pari a +0,009973 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione dovrebbe essere pari a 1,009973. Dovendosi tuttavia recuperare la mancata svalutazione dell'anno scorso quando il coefficiente di capitalizzazione ha fatto registrare un valore negativo (-0,000215) a causa della pandemia da Covid-19. (L'articolo 5, co. 1 del dl n. 65/2015 convertito con legge n. 109/2015 prevede, infatti, che il tasso non possa acquisire un valore negativo rinviando il recupero della differenza alla prima rivalutazione positiva utile) dal coefficiente 1,009973 deve essere sottratto il valore pari a 0,000215. Pertanto il coefficiente di capitalizzazione «effettivo» del 2023 sarà pari a 1,009758.

Il tasso fungerà da parametro per rivalutare il montante acquisito al 31 dicembre 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni della previdenza pubblica obbligatoria, che andranno in pensione tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.

Una volta rivalutati, i montanti contributivi vanno moltiplicati per i nuovi coefficienti di trasformazione indicati in esordio. Come ha anche rilevato la stampa specializzata, i nuovi coefficienti in vigore dal 1.1.2023 (valevoli appunto per i dipendenti collocati in quiescenza da tale data) producono un incremento della rendita pensionistica, per la cosiddetta quota contributiva. Ad esempio un montante contributivo di 300mila euro al 31.12.2022 vale in pensione 14.310 euro all'età di 62 anni; dal 1° gennaio 2023 il medesimo montante vale 14.646€, cioè 336 euro di rendita annua in più. Con il crescere dell'età aumentano i rendimenti: a 64 anni la differenza positiva è di 372€ annui, a 67 anni raggiunge i 444€ e tocca i 540€ a 70 anni.

La tabella che segue illustra le variazioni dei coefficienti dall'entrata in vigore della riforma:

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo L. N. 335/95							
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione						
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	4,270%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	4,378%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%	4,493%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	4,615%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	4,744%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	4,882%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	5,028%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	5,184%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	5,352%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	5,531%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	5,723%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	5,931%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	6,154%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	6,395%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%	6,655%

PensioniOggi.it

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento:

pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



Tale sistema risulta evidentemente premiante (in termini di maggiore rendita pensionistica) per i lavoratori quanto più alta è l'età di pensionamento. Infine si ribadisce che l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione non riguarda i dipendenti collocati in quiescenza entro il 31.12.2022.

Distinti saluti

f.to Il Direttore generale
(Nasca)

Allegati: 2

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA

